

Università di Pisa



Facoltà di Ingegneria

AA 2017-2018

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Luisa Santini

TECNICA URBANISTICA I

La legislazione regionale in Toscana Dalla legge 5/95 alla legge 65/2014

La pianificazione alle Regioni

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Art. 7 (Norme Regionali di attuazione)

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato **possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, e norme di attuazione** .

[...] possono altresì **emanare norme di legge** con le quali è **subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato**, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi

STATO



delega

REGIONI



subdelega

PROVINCE

COMUNI

Vengono trasferite le funzioni che riguardano la materia

URBANISTICA e quella della **GESTIONE DEI BENI**

AMBIENTALI

La pianificazione alle Regioni

Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

(LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. 74)

Art. 1 (Finalita')

La presente legge detta **norme integrative** al fine di favorire, attraverso la sistematica conoscenza del territorio e dei suoi caratteri fisici ed ambientali, il **miglioramento qualitativo degli atti di pianificazione territoriale.**

Art. 2 (Quadro regionale di coordinamento territoriale)

La Regione stabilisce gli indirizzi ed i contenuti della pianificazione urbanistica del territorio in attuazione degli obiettivi del piano regionale di sviluppo (PRS).

LA PIANIFICAZIONE ALLE REGIONI

LgR Toscana 31 dicembre 1984, n. 74

COMPITI DELLA REGIONE

ORIENTARE E COORDINARE L'ATTIVITA' URBANISTICA (Art. 4)

La Regione **EMANA DIRETTIVE** alle quali sono tenuti ad **UNIFORMARSI I COMUNI** nella formazione, l'adeguamento e la gestione dei propri strumenti urbanistici

APPROVARE I P.R.G. COMUNALI E LE VARIANTI (Art. 11)

I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E LE LORO VARIANTI GENERALI, sono **APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE**

TRA I COMPITI DEL COMUNE

APPROVARE I PIANI ATTUATIVI (Art. 12)

Non sono soggetti ad alcuna approvazione regionale, sempreche' non costituiscano varianti allo strumento urbanistico generale

- A) I PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA**
- B) I PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**
- C) I PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE**

UN NUOVO ENTE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO: PROVINCE LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 (RIORDINO COMPETENZE ENTI LOCALI)

Art. 14 (funzioni delle Province)

Spettano alla provincia le FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE che riguardino **vaste zone intercomunali** o **l'intero territorio provinciale** nei seguenti settori:

- a) **difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente** e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle **risorse idriche ed energetiche**;
- c) **valorizzazione dei beni culturali**;
- d) **viabilità e trasporti**;
- e) **protezione della flora e della fauna**, parchi e riserve naturali;
- f) **caccia e pesca** nelle acque interne;
- g) **organizzazione dello smaltimento dei rifiuti** a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) **servizi sanitari**
- i) **compiti connessi alla istruzione secondaria** di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica
- l) **raccolta ed elaborazione dati**, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

UN NUOVO ENTE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO: PROVINCIE LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 (RIORDINO COMPETENZE ENTI LOCALI)

La provincia, inoltre, **predispone ed adotta il**
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
determina indirizzi generali di assetto del territorio

- le diverse **destinazioni del territorio** in relazione alla prevalente vocazione
- la localizzazione di massima delle **maggiori infrastrutture**
- le linee di intervento per la **sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale** ed in genere per consolidamento del suolo e la regimazione delle acque
- le aree nelle quali sia opportuno istituire **parchi o riserve naturali**.

Il piano territoriale di coordinamento è **trasmesso alla regione** ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.

Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia ha il **compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento**.

Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si **conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province**.

IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 5
Norme per il governo del territorio

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio

VERSO IL GOVERNO DEL TERRITORIO

LA LEGGE TOSCANA 5/95



Dal concetto di urbanistica affermato dalla Legge 1150 e poi dalla Legge Ponte, etc, si passa al **CONCETTO DI GOVERNO DEL TERRITORIO** che non considera più solo l'urbanistica ma tutti gli aspetti e le discipline legate al territorio (paesaggio, idrologia, geomorfologia, aspetti culturali, etc)

Il governo del territorio (Art. 1) è l'azione dei pubblici poteri che indirizza le ATTIVITÀ PUBBLICHE e PRIVATE a favorire lo SVILUPPO SOSTENIBILE garantendo la PARTECIPAZIONE e la TRASPARENZA

**SVILUPPO
SOSTENIBILE**



**EQUITA' SOCIALE
EQUITA'
INTERGENERAZIONALE**

Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio

LA LEGGE TOSCANA 5/95

PRINCIPALI INNOVAZIONI

- ✓ **LO SVILUPPO DEL TERRITORIO SI DEVE BASARE SUL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE** evoluzione della presa di coscienza dei problemi ambientali (La direttiva sulla VIA è del 1985, c'è stata la Conferenza di Rio nel 1993)
- ✓ L'interesse (sempre per la presa di coscienza dei problemi ambientali) si sposta dal gestire l'espansione edilizia (I primi piani nascono nell'ottica di regolamentare e rendere ordinata la CRESCITA della città) ai **TEMI DEL RECUPERO E DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA** (la nuova edificazione è permessa solo qualora non si possa prevedere un riuso dell'esistente)
- ✓ **TRASPARENZA DEI PROCESSI DECISIONALI** (si garantisce elaborando criteri e metodi di analisi e di supporto alla decisione)
- ✓ **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI:** si configura come una partecipazione dal basso

LA LEGGE TOSCANA 5/95

LE RISORSE DEL TERRITORIO **(Art. 2)**

Sono **RISORSE NATURALI** del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio.

Sono **RISORSE ESSENZIALI** del territorio le risorse naturali, le città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici.

ENTI PREPOSTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLE RISORSE

REGIONE, PROVINCE, COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI
esercitano in *modo organico e coordinato* le funzioni di
programmazione, pianificazione e controllo

LA LEGGE TOSCANA 5/95

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (Art. 4)

COMPETENZE



La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale (S.I.T.).

(ANALISI DEL TERRITORIO COME PREREQUISITO DELLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' DELLE AZIONI)



Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

GEOREFERENZIAZIONE DEL DATO: I S.I.T. si basano sul principio di relazionare ad una base cartografica , dati di diversa origine

Tutte le informazioni vengono associate ad un preciso punto del territorio

LA LEGGE TOSCANA 5/95

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE **(Art. 4)**

ORGANIZZAZIONE CONOSCENZA



nelle fasi di
individuazione e raccolta dati
integrazione con i dati statistici
Georeferenziazione
certificazione e finalizzazione
diffusione, conservazione e aggiornamento;

OMOGENEITA' INFORMAZIONI



la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti

MONITORAGGIO



la registrazione degli effetti indotti dalle trasformazioni

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA



Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica

LA LEGGE TOSCANA 5/95

NORME GENERALI PER TUTELA E USO DEL TERRITORIO (Art. 5)

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEGLI EFFETTI DI PIANO

NESSUNA RISORSA NATURALE del territorio può essere **RIDOTTA IN MODO SIGNIFICATIVO E IRREVERSIBILE** in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente

Le **AZIONI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO** sono soggette a procedure preventive di **VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI** previste dalla legge e analizzate in base a un bilancio complessivo **DEGLI EFFETTI SU TUTTE LE RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO**

LA LEGGE TOSCANA 5/95

NORME GENERALI PER TUTELA E USO DEL TERRITORIO (Art. 5)

ALTERNATIVE STRATEGICHE

Nuovi **IMPEGNI DEL SUOLO** a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma **CONSENTITI QUANDO NON SUSSISTONO ALTERNATIVE DI RIUSO** e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti

TUTELA DELLE RISORSE PIÙ SENSIBILI

Tutti **I LIVELLI DI PIANO PREVISTI** dalla presente legge inquadrano prioritariamente **INVARIANTI STRUTTURALI** del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile

LA LEGGE TOSCANA 5/95

SOGGETTI E FUNZIONI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

REGIONE



Art. 06 PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (P.I.T)

Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

PROVINCIA



Art. 16 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.)

l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

COMUNE



Art. 23 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)


complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse. Il P.R.G. è composto:

A) DAL PIANO STRUTTURALE

B) DAL REGOLAMENTO URBANISTICO


LA LEGGE TOSCANA 5/95

RELAZIONE TRA LE ISTITUZIONI



LA LEGGE TOSCANA 5/95

RELAZIONE TRA I PIANI



VERSO LA LEGGE TOSCANA 1/2005

I MOTIVI DELLA REVISIONE

- 1) Rendere i principi di governo del territorio del tutto coerenti con Principi Costituzionali (**riforma del Titolo V**).
- 2) Rafforzare le sinergie tra i soggetti attraverso un **procedimento unificato** che aumenti l'efficienza dei percorsi decisionali
- 3) Assumere i contenuti della **Direttiva Comunitaria sulla Valutazione degli atti di Pianificazione** (42/2001)

VERSO LA LEGGE TOSCANA 1/2005

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

la legge può definire qual'è il livello adeguato per svolgere una determinata funzione:

Regione (strategie territoriali e regolamentazione generale);

Provincia (definizione dei limiti di utilizzabilità delle risorse);

Comune (disciplina dell'uso del territorio, urbanistica)

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Il cittadino ha rapporti con l'Ente che assicura l'adeguatezza e che gli è più vicino: per gran parte della disciplina delle trasformazioni del territorio questo Ente è il Comune, storicamente titolare in Urbanistica

PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE

Nessun soggetto fa le stesse cose di altri per consentire non sovrapposizione e non gerarchia

OGNI ENTE E' COMPLETAMENTE AUTONOMO NELLE SUE FUNZIONI

Nell'approvazione degli strumenti urbanistici il **titolare del procedimento** è l'unico responsabile della perfetta legittimità di esso, non essendoci alcun soggetto sovraordinato che lo approva

VERSO LA LEGGE TOSCANA 1/2005

LA VALUTAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI

Le Direttiva CEE 42/2001
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI
SULL'AMBIENTE

FINALITA'

Dare attuazione all'obbligo previsto dall'Art. 6 del Trattato di Amsterdam di **INTEGRARE LE TEMATICHE AMBIENTALI nella definizione dei piani e programmi** per garantire lo **sviluppo sostenibile**;
Consentire l'effettiva **PARTECIPAZIONE** del pubblico ai processi decisionali rilevanti per l'ambiente

La Direttiva cerca di dare un utile completamento alla V.I.A. dei progetti e riprende i principi della Direttiva sulla V.I.A.

- 1) Definizione del Campo di applicazione
- 2) Struttura del rapporto ambientale
- 3) Ruolo delle autorità e del pubblico
- 4) Procedure per l'informazione sulla decisione assunta
- 5) Monitoraggio

LA VALUTAZIONE a livello nazionale

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

349/1986: Istituzione del Ministero dell'Ambiente e delle norme in materia di danno ambientale

Direttiva CEE 337/1985, concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Direttiva CEE n° 42/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

**Il Dlgs n. 152/2006
(testo unico sull'ambiente)**

LA VALUTAZIONE a livello regione TOSCANA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

349/1986: Istituzione del Ministero dell'Ambiente e delle norme in materia di danno ambientale

Direttiva CEE 337/1985, concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

1998 Istruzioni Tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione territoriale art. 13 Lg. R. n. 5/95

1999 Manuale per l'applicazione della valutazione

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


Direttiva CEE n° 42/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

VALUTAZIONE INTEGRATA

Nuova legge regionale n. 1/2005

LEGGE TOSCANA 1/2005: NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE TRA GLI ENTI



LEGGE TOSCANA 1/2005: NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO III: STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- A) IL PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO TERRITORIALE **PIT**
- B) IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE **PTCP**
- C) IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE **PS**

Nell'approvazione degli strumenti urbanistici il titolare del procedimento è l'unico responsabile della perfetta legittimità di esso, non essendoci alcun soggetto sovraordinato che lo approva

ATTI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

- A) REGOLAMENTO URBANISTICO
- B) PIANI COMPLESSI DI INTERVENTO
- C) PIANI ATTUATIVI
- D) PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE
- E) ACCORDI DI PROGRAMMA

Gli atti del governo del territorio sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9

LEGGE TOSCANA 5/95 e 1/2005

SOGGETTI E FUNZIONI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

LgR 5/95

Regione PIT
Provincia PTCP
Comuni PRG (PS+RU) -
Piani Attuativi

LgR 1/2005

STRUMENTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


- A) Regione PIT**
- B) Provincia PTCP**
- C) Comune PS**

ATTI GOVERNO DEL TERRITORIO

**Comune RU - PIANI
ATTUATIVI**

LEGGE TOSCANA 1/2005: NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE TRA I PIANI



L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA

LA NUOVA LEGGE 65/2014

Perché una nuova legge urbanistica?

CAMBIAMENTI SOCIALI e NORMATIVI

VERSO LA RIFORMA COSTITUZIONALE? LA LEGGE DELRIO (LEGGE N. 56 DEL 7 APRILE 2014 per L'ABOLIZIONE DELLE PROVINCE)

Ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione. Propone il riordino delle Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni, ed il trasferimento di alcune funzioni finora assegnate alle Province a Regioni e Comuni

LA QUESTIONE AMBIENTALE; *Il suolo è una **risorsa non rinnovabile** che l'uomo, con le sue attività, 'consuma': le abitazioni, le strade, le ferrovie, i porti, le industrie occupano porzioni di territorio trasformandole irreversibilmente.*

L'avanzata dell'urbanizzazione contende terreno all'agricoltura e spinge ad occupare aree sempre più marginali, anche non adatte all'insediamento
(ACCORDO SUL CLIMA A PARIGI DEL 13 DICEMBRE 2015 e SVILUPPO SOSTENIBILE)

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE 65/2014

LE ESIGENZE EMERSE

GARANTIRE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI **GOVERNO DEL TERRITORIO PIU EFFICACE** ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA MATURATA;

RENDERE EFFETTIVO IL PRINCIPIO PER IL QUALE NUOVI **IMPEGNI DI SUOLO** SONO AMMESSI SOLO SE NON SUSSISTONO POSSIBILITÀ DI RIUSO DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI CON **INTRODUZIONE DI MECCANISMI PER CONTRASTARE CONSUMO DI NUOVO SUOLO**;

DEFINIRE IN MANIERA NETTA **TERRITORIO URBANIZZATO E RURALE**;

FAVORIRE LA **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI** ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO SECONDO CRITERI DI TRASPARENZA E CELERITÀ E GARANTIRE UN MIGLIOR GRADO DI CONOSCENZA GENERALE DEGLI ATTI IN DISCUSSIONE;

ASSEGNARE UN RUOLO PIÙ SIGNIFICATIVO ALL'**ATTIVITÀ AGRICOLA** RICONOSCIUTA COME ATTIVITÀ ECONOMICO- PRODUTTIVA, NEL RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE.

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE 65/2014

LE ESIGENZE EMERSE

RIDUZIONE DEI TEMPI PREVISTI PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI E DELLE VARIANTI AI PIANI;

RIVEDERE IL MODO IN CUI SI ESPLICA IL **PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ** IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA, PER DEFINIRE TEMPI CERTI DI APPROVAZIONE DEI PIANI;

INTRODURRE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE LE PROCEDURE DI **SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA** (D.L. 133/2014 SBLOCCA ITALIA);

DISCIPLINARE LE FORME DELLA PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE CON L'INTRODUZIONE DEL **PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE**;

INTRODURRE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE IL RIFERIMENTO ALLA **CITTÀ METROPOLITANA** ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA L. 56/2014;

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE 65/2014

IL PATRIMONIO TERRITORIALE (Art. 3)

Insieme delle **STRUTTURE DI LUNGA DURATA** prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è **riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future, comprendendo anche il PATRIMONIO CULTURALE e PAESAGGISTICO**

A) LA STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA

CARATTERI GEOLOGICI, MORFOLOGICI, PEDOLOGICI, IDROLOGICI E IDRAULICI

B) LA STRUTTURA ECOSISTEMICA

RISORSE NATURALI ARIA, ACQUA, SUOLO ED ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA

C) LA STRUTTURA INSEDIATIVA

CITTÀ E INSEDIAMENTI MINORI, SISTEMI INFRASTRUTTURALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

D) LA STRUTTURA AGRO- FORESTALE

BOSCHI, PASCOLI, CAMPI E RELATIVE SISTEMAZIONI MANUFATTI DELL'EDILIZIA RURALE

Queste componenti **NON POSSONO ESSERE RIDOTTE IN MODO IRREVERSIBILE**
Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE 65/2014

Atti di governo del territorio (Art. 10)

1. STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:

- a) il piano di indirizzo territoriale (**PIT**);
- b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (**PTC**);
- c) il piano territoriale della città metropolitana (**PTCM**);
- d) il piano strutturale comunale (**PS**);
- e) il piano strutturale intercomunale;

2. STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA:

- a) il piano operativo comunale;
- b) i **piani attuativi**, comunque denominati

3. PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE:

- a) Comprendono anche gli **accordi di programma** quando hanno effetti sul territorio;

LEGGE TOSCANA 5/95 - 1/2005 - 65/2014

LgR 5/95	LgR 1/2005	LgR 65/2014 Atti di governo del territorio
Regione PIT Provincia PTCP Comuni PRG (PS+RU) - Piani Attuativi	STRUMENTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A) Regione PIT B) Provincia PTCP C) Comune PS	STRUMENTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Regione PIT Provincia PTC Città Metropolitana PTCM Comune PS e Intercomunale PSI
	ATTI GOVERNO TERRITORIO Comune RU - PIANI ATTUATIVI	STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA Comune piano operativo comunale PO Piani Attuativi

LEGGE TOSCANA 5/95 - 1/2005 - 65/2014



ESERCITAZIONE

Studenti riuniti in gruppi

Verificare per ogni provincia della regione toscana i PTCP

- Anno di adozione**
- Anno di approvazione**
- Aggiornamento rispetto al PIT del 2015**